



# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

**ATTO N° 11** **OGGETTO:** Regolamento d'uso del vigneto in tenuta "Casalone". modifica  
- approvazione.  
del 19 febbraio 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

### IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 15 febbraio 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere	X	
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere	X	
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 9 assenti n° 4.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Trinetti Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 11 del 19 dicembre 2014

OGGETTO: Regolamento d'uso del vigneto in tenuta "Casalone". – modifica - approvazione

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

**Visti:**

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione della D.A. n. 2 del 24 gennaio 1977;
- La deliberazione del C.U. n° 36 del 19 dicembre 2014;

**Premesso che:**

1. A seguito dei benefici finanziari pervenuti all'Ente con la 7<sup>a</sup> Tranche Feoga venne posto in essere in località "Bufolareccia" un vigneto;
2. A seguito di un'analisi economico finanziaria che vedeva l'impossibilità dell'Ente alla conduzione del vigneto, si decise, con atto n. 2 adottato dalla Deputazione Agraria nella seduta del 24 gennaio 1977, la suddivisione dell'impianto in quote da destinare agli utenti;
3. Con lo stesso atto fu approvato il Regolamento per l'assegnazione agli utenti di quote di uliveto;
4. Il regolamento si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto:**

- Che si rendeva necessario apportare una modifica al suddetto regolamento per permettere un uso più snello e, soprattutto, sostituire il periodo di cui all'art. 4 laddove prevedeva un indennizzo a carico dell'Ente in caso di rinuncia di un utente intestatario. Inoltre, si rendeva ugualmente necessario, al pari del regolamento dell'uliveto varato di recente, adeguare il disciplinare in caso di sopraggiunte cause di impossibilità alla conduzione dell'impianto.  
A seguito della modifica dell'art. 4, l'art. 12 veniva abrogato e le previsioni di cui all'art. 13 debitamente attualizzate dal punto di vista monetario venivano assorbite quanto precedentemente previsto dall'art. 12 che veniva abrogato con la deliberazione n. 36 adottata dal Consiglio Universitario in data 19 dicembre 2014;
- Resta abrogato l'art. 12;
- Allo stato dei fatti, si rende necessario modificare di nuovo l'art. 4 che prevedeva l'adeguamento al regolamento dell'uliveto che con la deliberazione del C.U. n. 36 del 19 dicembre 2014 veniva così modificato:  
***"Il concessionario non può cedere a nessun titolo la quota concessa.  
In deroga al precedente comma e solamente per i seguenti casi particolari:  
a) decesso del concessionario;  
b) sopravvenuta impossibilità a coltivare il vigneto, è prevista la possibilità di fare istanza scritta: dagli eredi entro sei mesi dal decesso per il caso a) , e dal titolare impossibilitato a continuare la coltivazione per il caso b).  
Per il caso a), trascorso il termine di mesi sei dal decesso del concessionario a cui non è seguita l'istanza di cui sopra, l'Ente reintegra la quota.  
Per il caso a) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare del de cuius o un discendente il linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado comunque utente.***

*Per il caso b) può beneficiare dell'assegnazione della quota un membro del nucleo familiare dell'impossibilitato o un parente in linea retta o collaterale e affine fino al quarto grado, comunque utente.*

*In entrambi i casi, a) e b), non è possibile assegnare la quota se il nucleo familiare dell'individuato beneficiario sia possessore di altro terreno dell'Ente a qualsiasi titolo. Tuttavia, il beneficiario ha facoltà di optare per l'uno o per l'altro possesso.*

*La concessione all'individuato beneficiario assume carattere di novellato rispetto a quella originaria e saranno applicabili ex novo i casi previsti di cui ai punti a) e b) del presente articolo.*

*E' fatto divieto assoluto di frazionare la quota assegnata e di cointestarla.*

*E' possibile assegnare la quota del de cuius ad un familiare con lo stesso grado di parentela come sopra, anche se già in possesso di altro terreno dell'Ente, nel caso in cui non siano ancora trascorsi venti anni dall'assegnazione originaria. Comunque, trascorsi 20 anni dall'assegnazione originaria, qualora perduri il possesso di due o più terreni dell'Ente agrario, il beneficiario erede del de cuius deve optare per l'uno o per l'altro possesso.*

L'art. 4 così modificato rende troppo macchinoso il procedimento di eventuale trasferimento per il quale l'impianto ne potrebbe risentire ma assenza di gestione;

#### **Considerato:**

Per le motivazioni di cui sopra, di modificare di nuovo l'art. 4 nel modo seguente;

- a) In caso di decesso del concessionario la quota passa agli eredi purché utenti. In caso di più eredi, entro trenta giorni dal decesso del concessionario, i coeredi dovranno comunicare all'Ente il nominativo di chi effettivamente condurrà il vigneto. Nel caso nessuno tra i coeredi sia intenzionato, la quota ritornerà all'Ente.
- b) In caso di impossibilità sopravvenuta di conduzione da parte del concessionario, questi presenta domanda di trasferimento analogo a quello della tenuta Comunali Macchiosi, oppure presenta istanza di rinuncia all'Ente.
- c) In entrambi i casi suddetti, a) e b), l'Ente comunque può disporre in modo diverso, anche rigettando casi di trasferimento, in presenza di circostanze che lo rendano opportuno.
- d) La modifica del disciplinare come sopra, entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto. Per le situazioni pregresse, gli uffici iscriveranno a ruolo gli effettivi conduttori alla data del 18 febbraio 2016.
- e) Resta abrogato l'art. 12;

#### **PROPONGO**

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

L'art. 4 del regolamento per l'assegnazione agli utenti di quote del vigneto è così modificato:

- a) In caso di decesso del concessionario la quota passa agli eredi purché utenti. In caso di più eredi, entro trenta giorni dal decesso del concessionario, i coeredi dovranno comunicare all'Ente il nominativo di chi effettivamente condurrà il vigneto. Nel caso nessuno tra i coeredi sia intenzionato, la quota ritornerà all'Ente.
- b) In caso di impossibilità sopravvenuta di conduzione da parte del concessionario, questi presenta domanda di trasferimento analogo a quello della tenuta Comunali Macchiosi, oppure presenta istanza di rinuncia all'Ente.
- c) In entrambi i casi suddetti, a) e b), l'Ente comunque può disporre in modo diverso, anche rigettando casi di trasferimento, in presenza di circostanze che lo rendano opportuno.
- d) La modifica del disciplinare come sopra, entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto. Per le situazioni pregresse, gli uffici iscriveranno a ruolo gli effettivi conduttori alla data del 18 febbraio 2016.
- e) Resta abrogato l'art. 12;

Il responsabile

Amministrativo



Tecnico



Contabile



## **ED IL CONSIGLIO**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 9, votanti n° 9, favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

## **DELIBERA**

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.


---

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Pasquini Antonio



**IL SEGRETARIO**  
dott. Artebani Luigi



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... prot. n° 0232

Allumiere li ..... 7/10/2008

**IL SEGRETARIO**  
dott. Artebani Luigi




---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li ..... 2/10/2008

**IL SEGRETARIO**




---

**Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo**

Allumiere li ..... 2/10/2008

**IL SEGRETARIO**



zionario potrà individuare la propria quota soltanto con i segni convenzionali che verranno posti dall'Ente.

ART. 7 - Il concessionario non potrà impedire a quello confinante la lavorazione della parte posta a confine.

ART. 8 - E' vietato, a causa di decadenza della concessione, il mutamento dell'assetto colturale del vigneto e l'impianto di altre colture.

ART. 9 - E' fatto divieto di eseguire escavazioni di fossi e costruzioni di vasche o qualsiasi altra opera atta a convogliare l'acqua nella concessione. I concessionari possono attingere l'acqua, per il solo fabbisogno della coltura della vite, nei pozzi predisposti dall'Ente.

ART. 10 - I cancelli d'ingresso dovranno essere chiusi con "rocce". E' fatto divieto l'applicazione di catene con lucchetto.

ART. 11 - Qualsiasi ed eventuale opera permanente o temporanea che il concessionario intenda eseguire sulla quota deve essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall'Ente.

ART. 12- Il prezzo della concessione è così suddiviso:

Z O N A -A- vigneto in stato vegetativo "buono" €.1.000 per ogni ml. 1,50 di sesto.

Z O N A -B- vigneto in stato vegetativo "discreto" €.700 per ogni ml.1,50 di sesto.

da pagarsi secondo le seguenti modalità:

1° rata all'atto dell'accettazione della concessione

2°) rata entro il 31 Ottobre 1977

3° rata entro il 28 Febbraio 1978.

ART. 13 - L'Ente provvederà, con la stagione corrente ad iscrivere su un ruolo particolare i concessionari per un importo pari a €.3.000 a quota, oltre all'aggio esattoriale, senza tener conto dell'estensione del terreno concesso.

ART. 14 - Le viti da sostituire possono essere prelevate dalla zona sinistra del fosso Bufolarecchia entro il 15.3.1977. E' fatto assoluto divieto utilizzare dette viti al di fuori dell'impianto oggetto del presente Regolamento.

ART. 15 - Qualsiasi infrazione al presente Regolamento che comporti fatto grave, da valutare in sede decalbinante dall'Amministrazione dell'Ente, è causa di risoluzione immediata della concessione senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o defalchi sul prezzo di cui all'Art.12.

ART. 16 - Con la firma in calce della deliberazione di approvazione il concessionario accetta, incondizionatamente, tutti gli articoli del presente Regolamento dichiarando esplicitamente di averlo letto ed accettato.

SENTITO il parere favorevole dei capigruppo consiliari appositamente convocati;

Con i poteri surrogati del Consiglio e salva la sua ratifica, stante l'improvvisabilità dei termini;

VISTO l'Art.140 del T.U. 1915, modificato dall'Art. 27 del RD R.D. 30/12/1923 n.2839;

UNANIMEMENTE DELIBERA

Di dividere in quote il vigneto dell'Ente agli utenti che ne facciamo richiesta scritta sotto l'osservanza del Regolamento di cui in narrativa che si intende qui per intero riportato ed approvato.-

Fatto, letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Mancini Prof. Amedeo)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Mellini Antonio)



IL SEGRETARIO F.F.

(Piermarini Balilla)

Miglioramenti pascoli di circa Ha. 120 sulla Tenuta Vaccareccia e n. 2 fontanili ad una Vasca;

RITENUTO doverosi incaricare per la redazione del progetto l'Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio che già in passato a redatto i progetti per le Tranche FROGA per conto di questo Ente;

VISTO l'Art. 9 del D.P.R. n. 948 del 23/6/1962;

Goi poteri surrogati del Consiglio e salva la sua ratifica;

VISTO l'Art. 140 del P.U. 1915, modificato dall'Art. 27 del R.D. 30/12/1923 n. 2839;

UNANIMIS DELIBERA

Di incaricare l'Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio con sede in Roma per la redazione del progetto di miglioramento della zootecnica estensiva sui terreni d'uso civico di questo Ente in tenuta VACCARECCIA con i benefici della Legge Regionale n. 28 del 12/2/1975. -  
Fatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mancini Prof. Amedeo)

L'ASSESSORE ANZIANO

(Mellini Antonio)



IL SEGRETARIO F.F.  
(Pierarini Balilla)

ADUNANZA DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA DEL GIORNO 24 GENNAIO 1977

\*\*\*\*\*

L'anno millenovecentosettantasette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19,30 e seguenti, in Alluniere e nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti: 1°) MANCINI AMEDEO (Presidente), 2°) MELLINI ANTONIO, 3°) GIAROLI MICHELE,  
4°) STEFANINI GIUSEPPE, 5°) BERNANI LUIGI (Assessori Effettivi).

Sono assenti: 1°) MANCINI GIUSEPPE, 2°) BRUTTI PADO (Assessori sup. enti). -

Presiede il Sig. MANCINI Prof. Amedeo

Assiste il Segretario f.f. Pierarini Balilla

LA DEPUTAZIONE;

CONSIDERATO che il vigneto dell'Ente, impiantato con i benefici della 7° Tranche FROGA, non può essere condotto in economia diretta dall'Ente in quanto le spese di coltura superano di gran lunga le entrate provenienti dalla vendita dell'uva;

CHE nella stagione 1975/76 questo Ente ha avuto una perdita di circa due milioni;

CHE attualmente non dispone di personale per la potatura;

RITENUTO urgente provvedere alla divisione del vigneto in quote da assegnare agli utenti tramite pubblico sorteggio sotto l'osservanza del presente

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI UTENTI DI QUOTE DEL VIGNETO

ART.

1°) - L'Ente provvederà alla ripartizione in quote del vigneto da assegnare tramite pubblico sorteggio agli utenti capifamiglia che non siano già possessori di quote straordinarie a semina.

2° - Il vigneto da ripartire è la parte destra del fosso della Bufolareccia, la parte sinistra e la zona antistante in "Cassello di Attilio" rimanga in libera disponibilità dell'Ente.

3°) - Le quote saranno formate da un minimo di 400 viti ad un massimo di 500 viti. Comunque non si provvederà a frazionamenti di filari.

4° - Il concessionario non potrà cedere, a nessun titolo, la propria quota. Nella eventualità che a causa di forza maggiore, da valutare, caso per caso, dell'Ente, il concessionario sia impossibilitato a coltivare il vigneto, questo ritornerà all'Ente, che corrisponderà un indennizzo pari alla somma di cui all'Art. 12 migliorata dagli interessi legali, calcolati dal 28/2/1978 alla data di rinuncia. Nella eventualità che l'impianto sia deperito la valutazione verrà effettuata con perizia tecnica. E' permessa, su richiesta e con il consenso dell'Ente, il passaggio tra ascendenti e discendenti diretti, purché non possessori di altra quota. E' vietato il frazionamento della quota tra eredi.

5° - Le strade di accesso al vigneto e quelle interne dovranno essere libere a tutti i concessionari. E' fatto divieto assoluto impedire il transito ai concessionari e all'Ente.

ART. 6 - E' fatto divieto di recingere in qualsiasi modo e forma le quote assegnate. Il concessio-

A T T O N° 2-  
OGGETTO: Divisione in  
del vigneto dell'Ente  
sione agli utenti.

Diventa esecutiva per decorrenza di termini  
ai sensi degli artt. 59 e 60 della Legge  
10-2-1953 n. 62.

Diventa esecutiva per decorrenza di termini  
ai sensi degli artt. 59 e 60 della Legge  
10-2-1953 n. 62.

# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 11 del 19 FEBBRAIO 2016 con oggetto:

Regolamento d'uso del vigneto dell'Ente in tenuta "Casalone" – modifica – approvazione .

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

\*\*\*

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico


Allumiere, li 19.02.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 19/2/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 19/02/2016

